

**Originale**



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**COMUNE DI LOCANA**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE  
N. 105 del 31/12/2020**

**OGGETTO:  
COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi , il giorno trentuno del mese di dicembre.

Responsabile del Servizio: BERTOLDO Marco

## OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DECENTRATO ANNO 2020.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
  - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
  - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2020 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

#### PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**
  - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 38.317,64**;
- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**
  - **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 1.081,60**;
  - **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 840,97**;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2020, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 912,60**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2020 - parte stabile - ammonta ad **Euro 41.152,81**;

#### DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che non occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013, in quanto presso l'Ente non ricorre la fattispecie predetta.

#### PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - **Euro 0,00**;
- art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 - **Euro 284,12**;

Richiamato l'art. 19 del contratto sottoscritto tra l'ente Comune di Locana e le organizzazioni sindacali che prevede un numero massimo di progressioni per ogni annualità 2019, 2020 e 2021 in massimo 4 progressioni orizzontali.

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2020 - parte variabile – ammonta ad **Euro 284,12**.

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020 è pari ad **Euro 41.436,93**.

#### VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;

incidenti sul totale del fondo de quo per **Euro 2.206,69** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato.

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *“il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019”*.

Visto che sono recentemente pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria Nota prot. 179877/2020, che ha individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento, stabilendo che:

- nel computo del personale in servizio al 31.12.2018 occorre considerare sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, in quanto consumava del trattamento accessorio, includendo eventuale personale in comando da altre amministrazioni, e procedendo in tutti i casi al riproporzionamento in ragione della percentuale di part-time eventualmente assegnata ai dipendenti;
- nel computo del personale dell'anno di riferimento, invece, occorre tenere conto del solo personale a tempo indeterminato, in ragione dell'espresso collegamento dell'articolo 33 comma 2 del d.l. 34/2019 all'assunzione di personale di tale genere, anche qui con riproporzionamento in ragione dell'eventuale percentuale di part time e utilizzando per il conteggio il metodo dei cedolini. Ciascun dipendente in servizio per l'intero anno a tempo pieno sarà pertanto computato con n. 12 cedolini, e in coerenza con ciò saranno determinati i cedolini riferibili ai dipendenti cessati o assunti in corso d'anno o in regime di p.t. Il totale dei cedolini emessi in corso d'anno diviso per 12, sarà espressivo della consistenza effettiva della dotazione organica nel corso dell'anno considerato.

Rilevato che, evidentemente, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018.

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Finanziario Amministrativo, secondo un'impostazione prudenziale, **non si rileva** alcuno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2020 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, secondo il calcolo presuntivo illustrato di seguito:

Dipendenti in servizio al 31.12.2018: n. 11,83
--

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incremento/decremento dipendenti per il 2020: - 1,167</li> </ul> |
|---|

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 **non deve** essere adeguato in aumento e rimane pertanto determinato nel suo originario importo di Euro 76.540,92.

Considerato che, come evidenziato nel ridetto prospetto di raccordo all. A) alla presente determinazione, alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016:

- non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;

Dato atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

1. alla luce delle premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2020, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di **Euro 41.436,93**, dettagliati come segue:
  - **Euro 38.317,64** importo unico consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1)  
*cui si aggiungono:*
  - **Euro 1.081,60** art. 67, comma 2, lett. a): incremento Euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015;
  - **Euro 840,97** art. 67, comma 2, lett. b): differenziali posizioni economiche;
  - **Euro 912,60** art. 67, comma 2, lett. c): R.I.A. e assegni ad personam personale cessato, parte stabile;
  - **Euro 284,12** art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
2. di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016:
  - non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;
3. di dare atto che le somme risultanti dal prospetto all. A), sono impegnate agli appositi capitoli del Bilancio 2020/2022;
4. di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2019/2021;
5. di inviare gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.

Il Responsabile del Servizio  
F.to BERTOLDO Marco

VISTO (articolo 151, comma 4 TUEL)

CIG	Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
	2020	648	01101	780	2166	99	34.031,00
	2020	649	01101	840	2166	2	2.893,00
	2020	650	01101	780	2166	1	600,00

**Il Responsabile di Ragioneria**  
F.to BERTOLDO Marco

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi dal 12-mar-2021.

Locana, li 12-mar-2021

**Il Segretario Comunale**  
F.to CARPINELLI Dott.ssa Pia

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Locana, li 12-mar-2021

Il Segretario Comunale  
CARPINELLI Dott.ssa Pia

---